DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2024, n. 992

Legge Regionale n. 1/2023 e ss.mm.ii. Approvazione schema di Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza, per la redazione del Regolamento forestale della Regione Puglia ex art 12 della Legge regionale 1/2023

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla E.Q. "Attuazione politiche forestali regionali e nazionali", dott.ssa Rosabella Milano, confermata dal Dirigente dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

La legge regionale 1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse" e s.m.i, recependo il dal D. lgs. 34/2018, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF), provvede al riordino e all'aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali.

Tra le finalità della suddetta legge, elencate nell'articolo 3, si evidenziano:

- il miglioramento delle capacità di resilienza e funzionalità degli ecosistemi forestali regionali, con riferimento alla difesa idrogeologica, alla prevenzione dai rischi naturali e antropici, dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche, alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità e del paesaggio regionale;
- la tutela e la valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;
- la promozione e la regolamentazione della gestione forestale sostenibile;
- il sostegno alla protezione e corretta gestione del territorio, anche attraverso la promozione della pianificazione forestale.

L'articolo 12 della Legge 1/2023, al comma 2, stabilisce che il regolamento forestale:

- a) definisce le prescrizioni e i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, ovunque ubicati sul territorio regionale e di qualunque proprietà;
- b) disciplina le attività di gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli, nonché gli interventi selvicolturali e l'esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;
- c) stabilisce le modalità per la ricostituzione e il recupero fisionomico, compositivo e funzionale dei boschi degradati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e degli impianti di arboricoltura da legno, nonché il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
- d) definisce le specie di alberi e arbusti di interesse forestale;
- e) disciplina le modalità di elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11;
- f) definisce le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e le modalità e criteri per la loro applicazione, nonché per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
- g) stabilisce le disposizioni per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del Testo unico;
- h) stabilisce le disposizioni per la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco, nonché delle piante isolate e sparse di interesse forestale;
- i) stabilisce gli adempimenti per la prevenzione antincendio e per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;
- j) stabilisce le modalità e le procedure per l'elaborazione e l'attuazione dei Piani di intervento straordinario previsti nell'articolo 23;
- k) disciplina la trasformazione del bosco e gli interventi di natura compensativa di cui all'articolo 21, le

- opere, i lavori e i movimenti di terreno e di roccia eseguiti in aree forestali e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge;
- stabilisce i criteri per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali, e delle disposizioni per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo forestale nelle aree di pertinenza di elettrodotti, gasdotti e acquedotti, posti sopra e sotto terra, in armonia con le disposizioni di legge regionali di settore vigenti e al fine di garantire l'efficienza delle opere stesse;
- m) disciplina la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche, nonché elenca le specie di alberi e arbusti di interesse forestale;
- n) disciplina il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile delle superfici silvopastorali previste nell'articolo 27 e le forme di sostituzione della gestione previste nell'articolo 28;
- o) disciplina le modalità di gestione del Sistema informativo forestale della Regione e degli Sportelli forestali, sentito il Responsabile per la Transizione al Digitale;
- p) disciplina le procedure di comunicazione e autorizzazione al taglio previste nell'articolo 19 e relativi limiti nonché i valori delle spese istruttorie a carico dei soggetti privati richiedenti e determina le modalità per l'assegno e per la stima dei lotti boschivi nonché per l'istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;
- q) disciplina il conferimento delle funzioni amministrative per l'amministrazione e gestione del demanio forestale e del patrimonio forestale di cui agli articoli 15 e 16;
- r) disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale regionale, che sostituiscono, ove incompatibili, le norme previste dalle Prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) vigenti in Puglia;
- s) disciplina la composizione, nomina, modalità di gestione e competenze del Tavolo tecnico consultivo forestale regionale (TTCFR) di cui all'articolo 13, comma 3, istituito presso la struttura regionale competente in materia forestale.

Il successivo comma 3 dell'art. 12 della L.R. 1/2023, che recita testualmente "Il regolamento disciplina inoltre gli indirizzi e le modalità tecniche, nonché le procedure e disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge", ulteriori importanti riferimenti all'interno della L.R. 1/2023 attribuiscono al regolamento forestale altresì:

- la definizione dei terreni forestali silvicolturalmente abbandonati (art. 4 comma 1, lettera h);
- la definizione dei boschi vetusti (art. 4 comma 1, lettera s);
- la definizione dei boschi di neoformazione (art. 5 comma 1, lettera g);
- la definizione dei castagneti da frutto abbandonati (art. 5 comma 1, lettera h);
- l'elencazione delle specie di alberi e arbusti di interesse forestale ai fini della Legge 1/2023; (art. 5 comma 2);
- la predisposizione e approvazione degli strumenti di pianificazione forestale, compresi le procedure e i tempi per il loro aggiornamento (art. 6).

Si specifica che la lettera k) è stata soppressa dall'articolo 4 della L.R. 10 novembre 2023, n. 28 "Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse", in quanto la disciplina riguardante la compensazione e trasformazione boschiva sarà oggetto di apposito ulteriore regolamento regionale.

Considerato che:

la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali non dispone di competenze in materia giuridica forestale e ha intrapreso una interlocuzione con l'Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Giurisprudenza, dalla quale è scaturito un progetto di collaborazione, allegato al presente atto.

L'ammontare complessivo della proposta di collaborazione è pari € **50.000**, di cui € 40.000,00 a carico della Regione Puglia e € 10.000,00 a carico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari. L'importo complessivo di collaborazione è da intendersi quale contributo alle spese vive o dirette così come

individuate dal progetto ed effettivamente sostenute.

I movimenti finanziari tra le amministrazioni partecipanti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, ovvero come mero rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno.

Ciascuna categoria di spesa calcolata in progetto individua un importo stimato che costituisce anche il tetto massimo al di sopra del quale le voci di costo non potranno essere ammesse a rimborso.

La verifica positiva di tutte le condizioni sopra riportate esclude ogni interferenza del progetto con i principi di libera circolazione dei servizi e di concorrenza presidiati dalle norme in materia di appalti pubblici.

La copertura finanziaria per il presente accordo è garantita dalle somme stanziate nel bilancio autonomo per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 a valere sul capitolo U121021.

Preso atto che:

La vigente normativa in materia di accordi fra Pubbliche Amministrazioni prevede lo strumento degli "Accordi" ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, per attività di comune e reciproco interesse.

Nel suddetto ambito, la collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari e la Regione Puglia ha reciproci vantaggi tra PA; infatti:

- ✓ il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari ha interesse ad avviare una collaborazione con la Regione Puglia per ampliare gli ambiti di ricerca in ambito forestale regionale;
- ✓ la Regione Puglia, di contro, ha l'obbligo di adempiere a quanto disposto dalla L.R. 1/2023, in particolar modo di attuare quanto stabilito dall'articolo 12.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023 dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate alla cooperazione.

L'orientamento più volte espresso dall'ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 specifica inoltre che:

- ✓ lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- √ alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
- ✓ i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- ✓ il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo non può essere strumentale all'elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Visti:

- la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, N.37, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)";
- la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, N.38, "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026";

- la DGR N. 18 DEL 22 GENNAIO 2024, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Ritenuto:

• necessario dare attuazione alla legge regionale 1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse" mediante l'adozione del Regolamento forestale previsto dall'art 12.

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere

di genere		
L'impatto di genere stimato è:		
□ Diretto□ Indiretto		
X Neutro		
Non rilevato		

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione comporta implicazione di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale, esercizio finanziario 2024 e 2025, secondo quanto dettagliato nello schema di accordo di cui all'allegato "B". L'impegno finanziario alla spesa della Regione Puglia è di €. 40.000,00 con le disponibilità previste dal bilancio pluriennale, come riportato di seguito:

E.F. 2024

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	Codice piano dei conti finanziario	Importo
14.03	U121021	Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interven- ti nel settore forestale. L.r. 18/2000. Trasferimenti correnti a am- ministrazioni locali	1.04.01.02.008	€ 32.000,00

E.F. 2025

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	Codice piano dei conti finanziario	Importo
14.03	U121021	Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di inter- venti nel settore forestale. L.r. 18/2000. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	1.04.01.02.008	€ 8.000,00

L'Assessore all'Agricoltura relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'Art. 4 comma 4, lettera e) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

- 1. di approvare il progetto di collaborazione tra Università degli Studi di Bari Dipartimento di Giurisprudenza, e Regione Puglia "Studio sulla regolamentazione regionale in materia di foreste e filiere forestali. Supporto alla redazione del Regolamento forestale Regione Puglia ex art 12 della Legge regionale 1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse", nel quadro di quanto disposto dal d. Igs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"" di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare lo schema di "Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/90 e s.m.i. Studio sulla regolamentazione regionale in materia di foreste e filiere forestali. Supporto alla redazione del Regolamento forestale Regione Puglia ex art 12 della Legge regionale 1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse", nel quadro di quanto disposto dal d. Igs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari Dipartimento di Giurisprudenza" di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario di € 40.000,00 a carico della Regione Puglia;
- **3. di disporre** che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente *pro tempore*, sottoscriva l'accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese;
- **4. di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile E.Q. dott.ssa Rosabella Milano

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021 non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale prof. Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente della Sezione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1. **di approvare il progetto di collaborazione** tra Università degli Studi di Bari e Regione Puglia "Studio sulla regolamentazione regionale in materia di foreste e filiere forestali. Supporto alla redazione del Regolamento forestale Regione Puglia ex art 12 della Legge regionale 1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse", nel quadro di quanto disposto dal d. lgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"" di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare lo schema di "Accordo ai sensi dell'art. 15 della L.241/90 e s.m.i. Studio sulla regolamentazione regionale in materia di foreste e filiere forestali. Supporto alla redazione del Regolamento forestale Regione Puglia ex art 12 della Legge regionale 1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse", nel quadro di quanto disposto dal d. Igs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari Dipartimento di Giurisprudenza di cui all' allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con un onere finanziario di € 40.000,00 a carico della Regione Puglia;
- 3. **di disporre** che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente *pro tempore*, sottoscriva l'accordo e determini, con successivi atti dirigenziali, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme previste come contributo spese;
- 4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta CRISTIANA CORBO

II Presidente
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

Proposta di collaborazione tra Università e Regione Puglia

Studio sulla regolamentazione regionale in materia di foreste e filiere forestali.

Supporto alla redazione del Regolamento forestale Regione Puglia ex art 12 della Legge regionale 1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse", nel quadro di quanto disposto dal d. Igs 34/2018 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Premesso che:

- La collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari e la Regione Puglia ha reciproci vantaggi tra PA; infatti:
 - il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari ha interesse ad avviare una collaborazione con la Regione Puglia per ampliare gli ambiti di ricerca in ambito forestale regionale;
 - la Regione Puglia, di contro, ha l'obbligo di adempiere a quanto disposto dalla L.R.
 1/2023, in particolar modo di attuare quanto stabilito dall'articolo 12.

Le attività di ricerca condotte dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari, in particolare in materia di diritto agroambientale e dello sviluppo sostenibile, riguardano ambiti scientifici d'interesse della Regione Puglia, alla luce delle eventuali ricadute su politiche regionali volte allo sviluppo sostenibile del territorio e al benessere dei cittadini. Tali ambiti di ricerca possono esitare infine nella stesura di tesi di Laurea, di pubblicazioni scientifiche, di report che resteranno a disposizione della Regione Puglia per le finalità istituzionali.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse:

Ciascuna Parte sottoscrivente organizza e coordina le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione.

Attività previste dal progetto di collaborazione

La ricerca ha ad oggetto l'analisi del quadro giuridico vigente, a livello regionale e nazionale, finalizzato a dare attuazione alla legge regionale 1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse" e s.m.i, nel quadro delle previsioni del d. lgs. 34/2018, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", mediante l'adozione del Regolamento forestale previsto dall'art 12.

Il suddetto Regolamento forestale è fondamentale per dare attuazione alla suddetta Legge 1/2023 e per rivedere, alla luce degli aggiornamenti normativi nazionali, le disposizioni inerenti diverse materie quali le discipline di gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli, nonché gli interventi selvicolturali, le attività nei terreni sottoposti a vincolo idro-geologico, le prescrizioni ed i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e degli impianti

di arboricoltura da legno, la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco.

Nello specifico, il Regolamento Forestale comprende le materie specificate all'articolo 12 della Legge 1/2023, al comma 2, che si riportano di seguito:

- a) definisce le prescrizioni e i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, ovunque ubicati sul territorio regionale e di qualunque proprietà;
- b) disciplina le attività di gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli, nonché gli interventi selvicolturali e l'esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;
- c) stabilisce le modalità per la ricostituzione e il recupero fisionomico, compositivo e funzionale dei boschi degradati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e degli impianti di arboricoltura da legno, nonché il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
- d) definisce le specie di alberi e arbusti di interesse forestale;
- e) disciplina le modalità di elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11;
- definisce le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e le modalità e criteri per la loro applicazione, nonché per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
- g) stabilisce le disposizioni per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del Testo unico;
- h) stabilisce le disposizioni per la conservazione e la valorizzazione delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco e delle specie sporadiche o localmente rare in bosco, nonché delle piante isolate e sparse di interesse forestale;
- i) stabilisce gli adempimenti per la prevenzione antincendio e per prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;
- j) stabilisce le modalità e le procedure per l'elaborazione e l'attuazione dei Piani di intervento straordinario previsti nell'articolo 23;
- disciplina la trasformazione del bosco e gli interventi di natura compensativa di cui all'articolo 21, le opere, i lavori e i movimenti di terreno e di roccia eseguiti in aree forestali e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge;
- stabilisce i criteri per la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali, e delle disposizioni per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo forestale nelle aree di pertinenza di elettrodotti, gasdotti e acquedotti, posti sopra e sotto terra, in armonia con le disposizioni di legge regionali di settore vigenti e al fine di garantire l'efficienza delle opere stesse;
- m) disciplina la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco e dei pascoli, ove non disciplinate da norme specifiche, nonché elenca le specie di alberi e arbusti di interesse forestale;
- n) disciplina il riconoscimento delle forme di gestione associata o consortile delle superfici silvo pastorali previste nell'articolo 27 e le forme di sostituzione della gestione previste nell'articolo 28;
- o) disciplina le modalità di gestione del Sistema informativo forestale della Regione e degli Sportelli forestali, sentito il Responsabile per la Transizione al Digitale;

- p) disciplina le procedure di comunicazione e autorizzazione al taglio previste nell'articolo 19 e relativi limiti nonché i valori delle spese istruttorie a carico dei soggetti privati richiedenti e determina le modalità per l'assegno e per la stima dei lotti boschivi nonché per l'istituzione e la tenuta del registro regionale dei martelli forestali;
- q) disciplina il conferimento delle funzioni amministrative per l'amministrazione e gestione del demanio forestale e del patrimonio forestale di cui agli articoli 15 e 16;
- r) disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del regolamento forestale regionale, che sostituiscono, ove incompatibili, le norme previste dalle Prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) vigenti in Puglia;
- S) disciplina la composizione, nomina, modalità di gestione e competenze del Tavolo tecnico consultivo forestale regionale (TTCFR) di cui all'articolo 13, comma 3, istituito presso la struttura regionale competente in materia forestale.

Si specifica che la lettera k) è stata soppressa dall'articolo 4 della L.R. 10 novembre 2023, n. 28 "Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse", in quanto la disciplina riguardante la compensazione e trasformazione boschiva sarà oggetto di apposito ulteriore regolamento regionale.

Inoltre, facendo seguito a quanto specificato al comma 3 dell'art. 12 che recita testualmente "Il regolamento disciplina altresì gli indirizzi e le modalità tecniche, nonché le procedure e disposizioni", gli altri articoli a cui si fa riferimento al Regolamento Forestale sono i seguenti:

Art.4 comma 1, lettera h), nella definizione dei terreni forestali silvicolturalmente abbandonati;

Art. 4 comma 1, lettera s), nella definizione dei boschi vetusti;

Art. 5 comma 1, lettera g), nella definizione dei boschi di neoformazione;

Art. 5 comma 1, lettera h), nella definizione dei castagneti da frutto abbandonati;

Art. 5 comma 2, per l'elencazione delle specie di alberi e arbusti di interesse forestale ai fini della Legge 1/2023;

Art. 6 per quanto riguarda la predisposizione e approvazione degli strumenti di pianificazione forestale, compresi le procedure e i tempi per il loro aggiornamento;

Le fasi del progetto di collaborazione consistono nella realizzazione delle seguenti attività:

- 1) inquadramento giuridico entro cui si colloca l'art 12 L.R. 1/2023 rispetto alle fonti nazionali e alla legislazione regionale pugliese;
- 2) analisi delle questioni giuridiche relative alla disciplina delle attività di gestione dei terreni boscati emerse nell'applicazione della legislazione regionale sinora vigente, anche alla luce delle prassi amministrative vigenti e della giurisprudenza in materia;
- analisi delle problematiche giuridiche inerenti alle attività oggetto del regolamento ex art 12, alla luce dell'acquisizione delle posizioni degli stakeholders individuati d'intesa con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia;
- 4) analisi sinottica delle soluzioni normative adottate da altre legislazioni regionali e le problematiche giuridiche ad esse correlate, corredata da una valutazione dei modelli più adeguati alle esigenze territoriali della regione Puglia;
- 5) discussione dei primi risultati con le altre figure istituzionali e con altri portatori di interessi individuati d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia;

- 6) redazione del regolamento regionale previsto dall' art 12 L. 1/2023, corredato dalle relazioni di accompagnamento;
- 7) presentazione del progetto di collaborazione attraverso la realizzazione di un convegno finale con la presentazione di un convegno finale
- 8) presentazione del regolamento regionale approvato dalla Giunta regionale attraverso la realizzazione di due seminari divulgativi, di cui da svolgersi a Bari e uno a Foggia

Metodologia

In coerenza con l'obiettivo di realizzare la bozza di testo del Regolamento forestale ex art 12 L.R. 1/2023, "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse" l'attività di collaborazione si svilupperà partendo dal quadro normativo vigente nazionale e regionale attraverso:

- l'analisi della normativa vigente nazionale e regionale;
- l'individuazione delle criticità e delle esigenze regolative, al fine di adottare le soluzioni legislative più adeguate al quadro normativo della regione Puglia;
- il confronto con i soggetti istituzionali e i portatori di interessi;
- la diffusione dei risultati.

Cronoprogramma

Lo svolgimento della collaborazione è di 15 mesi, con eventuale proroga, ove subentrino esigenze di approfondimenti. Nel corso della ricerca e al termine della stessa verranno organizzati momenti di confronto pubblico al fine di assicurare una adeguata diffusione dei risultati.

Mese	Attività 1	Attività 2	Attività 3	Attività 4	Attività 5	Attività 6	Attività 7	Attività 8
1						-		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

13				
14				
15				

COSTI

Il costo totale della collaborazione ammonta ad € 50.000,00, di cui € 40.000,00 a carico della Regione Puglia ed € 10.000 di competenza della Università degli Studi di Bari, come di seguito precisato:

Personale universitario	Categoria	Impegno	Costo a cofinanziamento universitario (€)	Costo a cofinanziamento regionale (€)
Docenti	1 docente per attività di Coordinamento del progetto di collaborazione ed elaborazione del testo della proposta di regolamento forestale		10.000,00	0
Contratto di ricerca	n. 1 contratto di ricerca per attività di ricerca bibliografica e giurisprudenziale e Report sinottico delle legislazioni regionali	12 mesi uomo	0	24.000,00
Consulente tecnico forestale	n. 1 consulente tecnico forestale per supporto specialistico	2 mesi uomo	0	8.000,00
Service	Evento finale (convegno) di presentazione della proposta di regolamento forestale	1 giornata (a Bari)	0	3.000,00
Service	Seminari divulgativi di presentazione del regolamento forestale approvato dalla Giunta regionale	2 giornate (a Foggia e a Bari)	0	5.000,00
Totale costi			10.000,00€	40.000,00€

Il coordinamento scientifico del progetto sarà svolto dalla prof.ssa Irene Canfora, professoressa ordinaria di Diritto Agrario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari.

Per esigenze amministrative contabili, sarà effettuato da parte della Regione il versamento anticipato dell'importo per il contratto di ricerca e il consulente tecnico forestale al momento della stipula dell'Accordo.

La proponente

F.to Prof.ssa Irene Canfora

Il presente Allegato A è composto da n. 6 pagine

Il Dirigente della Sezione

Dott. D. Campanile

Domenico Campanile 05.07.2024 11:53:37 GMT+00:00

ALLEGATO B

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 E S.M.I.

"Studio sulla regolamentazione regionale in materia di foreste e filiere forestali.

Supporto alla redazione del Regolamento forestale Regione Puglia ex art 12 della Legge regionale 1/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse", nel quadro di quanto disposto dal d. Igs 34/2018- Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"

TRA

Regione Puglia, con sede in Ba	ri, Lungomare Nazario Sauro Pal. Agr., - C.F./P.IVA 80017210727
rappresentata da, in qualità di	, giusta D.G.R. n
del	

Ε

Università degli Studi Di Bari – Aldo Moro, nell'interesse del Dipartimento di Giurisprudenza, (di seguito denominata "Università"), Partita IVA 01086760723, Codice Fiscale 80002170720, con sede legale in - Piazza Umberto I - 70121 Bari, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini, o suo delegato.

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento;
- l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro contribuisce, tramite l'impegno nell'ambito della
 ricerca, della didattica e dell'alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, della
 comunità locale, nazionale e internazionale. Persegue una collaborazione attiva con le
 istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, organismi di
 consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico;
- Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse

- l'art. 39 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro prevede, tra l'altro, la possibilità di promuovere, anche attraverso Convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- La collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari e la Regione Puglia ha reciproci vantaggi tra pubbliche amministrazioni; infatti:
 - il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari ha interesse ad avviare una collaborazione con la Regione Puglia per ampliare gli ambiti di ricerca in ambito forestale regionale;
 - la Regione Puglia, di contro, ha l'obbligo di adempiere a quanto disposto dalla L.R. 1/2023, in particolar modo di attuare quanto stabilito dall'articolo 12.

Le attività di ricerca condotte dal Dipartimento di Giurisprudenza riguardano ambiti scientifici d'interesse della Regione Puglia, alla luce delle eventuali ricadute su politiche forestali regionali volte alla regolamentazione della materia oggetto del presente Accordo, ossia le materie oggetto del regolamento ex art.12 della Legge Regionale 1/2023, al fine della gestione sostenibile delle risorse forestali, della tutela del territorio e della crescita del settore forestale in Puglia;

Tali ambiti di ricerca possono esitare infine nella stesura di tesi di Laurea, di pubblicazioni scientifiche, di report che resteranno a disposizione della Regione Puglia per le finalità istituzionali.

- Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse;
- Ciascuna Parte sottoscrivente organizza e coordina le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione.

La collaborazione scientifica tra Regione Puglia e l'Università di Bari è finalizzata a produrre risultati funzionali al perseguimento di obiettivi di esclusivo interesse pubblico, a vantaggio del settore forestale e scientifico in generale;

Considerato che:

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari possiede sia gli strumenti sia le competenze multidisciplinari di elevata specializzazione necessarie all'implementazione delle attività di ricerca di cui sopra; è stato espresso, per le vie brevi, reciproco interesse della Regione Puglia e del suddetto

Dipartimento ad addivenire ad uno specifico accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività di comune interesse;

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari ha fornito una stima dei costi, pari ad € 50.000,00, inerenti alle attività di ricerca summenzionate. La Regione Puglia ha comunicato la disponibilità a contribuire con un importo massimo di € 40.000,00 a titolo di contributo per le attività di interesse comune e per le spese sostenute, non trattandosi di corrispettivo ma di onere finanziario alla realizzazione di obiettivi comuni, per le finalità specifiche perseguite dalle Amministrazioni coinvolte.

Recepite le premesse, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità della collaborazione

La presente proposta di accordo ha ad oggetto una proposta di Regolamento Regionale Forestale, ex articolo 12 della Legge Regionale n.1/2023. La Regione Puglia ottiene indicazioni normative nella elaborazione di una proposta di regolamento regionale che copra le materie indicate principalmente dall'articolo 12 della Legge Regionale 1/2023 e presenti altresì all'interno di altri articoli; il Dipartimento di Giurisprudenza mette a disposizione le proprie strutture e il personale specializzato, con l'obiettivo di beneficiare delle attività di studio, ricerca e formazione connesse a detta elaborazione.

Articolo 2 – Obiettivi specifici

La Regione Puglia e l'Università concordano di collaborare sulle sotto elencate azioni che costituiscono gli obiettivi specifici del presente accordo:

- inquadramento giuridico entro cui si colloca l'art 12 L.R. 1/2023 rispetto alle fonti nazionali e alla legislazione regionale pugliese;
- analisi delle questioni giuridiche relative alla disciplina delle attività di gestione dei terreni boscati emerse nell'applicazione della legislazione regionale sinora vigente, anche alla luce delle prassi amministrative vigenti e della giurisprudenza in materia;
- analisi delle problematiche giuridiche inerenti alle attività oggetto del regolamento ex art
 alla luce dell'acquisizione delle posizioni degli stakeholders individuati d'intesa con l'Assessorato all'agricoltura della Regione Puglia;
- analisi sinottica delle soluzioni normative adottate da altre legislazioni regionali e le problematiche giuridiche ad esse correlate, corredata da una valutazione dei modelli più adeguati alle esigenze territoriali della regione Puglia;
- 5. discussione dei primi risultati con le altre figure istituzionali e con altri portatori di interessi

individuati d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia;

- redazione del regolamento regionale previsto dall' art 12 L. 1/2023, corredato dalle relazioni di accompagnamento;
- presentazione del progetto di collaborazione attraverso la realizzazione di un convegno finale con la presentazione di un convegno finale;
- 8. presentazione del regolamento regionale approvato dalla Giunta regionale attraverso la realizzazione di due seminari divulgativi, di cui da svolgersi a Bari e uno a Foggia.

Articolo 3 - Impegni delle parti

La realizzazione delle azioni previste dall'Accordo ha come presupposto la stretta e diretta cooperazione tra Regione Puglia e Università di Bari, con specifiche divisioni dei compiti e delle responsabilità e mediante la cooperazione del personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature di entrambi i contraenti.

La Regione Puglia, in particolare, si impegna a:

- mettere a disposizione personale, nonché le proprie strutture e le risorse dedicate al coordinamento delle azioni previste;
- mettere a disposizione le risorse finanziarie per il ristoro delle spese dirette effettivamente sostenute dall'Università per l'espletamento delle attività previste;
- realizzare azioni di comunicazione attraverso canali multimediali e/o tradizionali.

L'Università, in particolare, si impegna a:

- mettere a disposizione proprio personale anche assunto ad hoc con contratti, nonché le proprie strutture, attrezzature e organizzazione per la realizzazione delle azioni previste;
- effettuare le attività specificate nel presente Accordo e meglio specificate nella proposta progettuale presentata (Allegato A).

Articolo 4 - Durata dell'accordo, modifiche e recesso

La durata prevista dell'Accordo di collaborazione decorre dalla data della sottoscrizione e termina dopo n. 15 (quindici) mesi, salvo ulteriore proroga.

La Regione Puglia e Università di Bari, con volontà espressa, potranno in ogni caso richiedere il rinnovo del presente Accordo di collaborazione, mediante la stipula di un nuovo accordo scritto. In mancanza di rinnovo, l'Accordo cesserà di produrre effetti alla scadenza, fatta salva la prosecuzione delle attività eventualmente in corso di svolgimento.

Ogni modifica sostanziale dell'oggetto e degli impegni di cui al presente Accordo dovrà essere concordata dalle parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo di collaborazione mediante semplice comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni prima e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

Articolo 5 - Responsabili tecnici dell'attuazione dell'Accordo

I responsabili tecnici dell'esecuzione dell'Accordo di collaborazione sono individuati, per Regione Puglia, nel dott. Domenico Campanile, Dirigente, e per l'Università nella persona della Prof.ssa Irene Canfora; entrambi gli Enti potranno inoltre avvalersi di altri propri collaboratori per la gestione ed esecuzione delle attività previste.

A tali responsabili competono il monitoraggio dello sviluppo della collaborazione, la valutazione e proposta di eventuali modifiche nel corso della sua durata e la individuazione del personale e delle risorse organizzative e strumentali da utilizzare nella realizzazione delle attività previste.

Articolo 6 - Impegni economici

I movimenti finanziari tra i soggetti sottoscriventi il presente accordo, nell'ottica di una reale divisione di compiti e responsabilità, si configurano come recupero delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

La Regione Puglia contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del presente Accordo con la somma complessiva massima di € 40.000,00, in favore dell'Università degli Studi di Bari. Il contributo erogato in alcun modo potrà determinare il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale ricercatore del Dipartimento e la Regione Puglia.

L'effettiva erogazione di che trattasi è subordinata alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'amministrazione regionale per il rispetto dei vincoli alla spesa regionale dalla normativa vigente sul patto di stabilità interno.

L'Università contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurando la disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, nonché sostenendo il costo vivo del personale ricercatore, scelto e impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'Università, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo e il costo vivo del personale impiegato per il coordinamento del lavoro.

Di seguito la ripartizione dei costi:

Tabella 1- Ripartizione dei Costi

Il costo totale della collaborazione ammontano ad € 50.000,00, di cui € 40.000,00 a carico della Regione Puglia ed € 10.000 di competenza della Università degli Studi di Bari, come di seguito precisato:

Personale universitario	Categoria	Impegno	Costo a cofinanziamento universitario (€)	Costo a cofinanziamento regionale (€)
Docenti	1 docente per attività di Coordinamento del progetto di collaborazione ed elaborazione del testo della proposta di regolamento forestale		10.000	0
Contratto di ricerca	n. 1 contratto di ricerca per attività di ricerca bibliografica e giurisprudenziale e Report sinottico delle legislazioni regionali	12 mesi uomo	0	24.000,00
Consulente tecnico forestale	n.1 consulente tecnico forestale per supporto specialistico	2 mesi uomo	0	8.000,00
Service	Evento finale (convegno) di presentazione della proposta di regolamento forestale	1 giornata (a Bari)	0	3.000,00
Service	Seminari divulgativi di presentazione del regolamento forestale approvato dalla Giunta regionale	2 giornate (a Foggia e a Bari)	0	5.000,00
Totale costi			10.000,00 €	40.000,00 €

All'avvio delle attività, l'Università potrà richiedere l'erogazione della prima tranche di € 32.000, corrispondente alle spese relative al contratto di ricerca e al consulente tecnico forestale.

A conclusione delle attività e a seguito di relazione finale, rendicontazione e realizzazione di tutte le attività previste dal protocollo di intesa, la Regione provvederà alla erogazione del saldo, pari ad €8.000,00 così come l'Università dimostrerà di aver prestato giornate lavorative per la presente collaborazione pari ad € 10.000.

La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.lgs. n. 490/94 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Alle attività potranno partecipare, attraverso procedure di evidenza pubblica, anche professionisti affermati della materia ed altre figure professionali ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla Delibera di Giunta regionale di approvazione dell'Accordo, fino alla scadenza della presente Accordo.

Art. 7 - (Organizzazione e gestione delle attività)

Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, è istituito un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (o da suo delegato) e da tre componenti, di cui due nominati dalla della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e uno nominato dall'Università.

Il Comitato si riunisce almeno ogni quattro mesi e comunque su richiesta del Presidente. Il Comitato sovraintende, verifica e valida le attività svolte e le relative spese.

Articolo 8 – Utilizzazione dei risultati e obblighi di riservatezza

I risultati ottenuti nell'ambito del presente protocollo di intesa sono di proprietà comune di Regione Puglia e Università di Bari, che ne convengono la piena libertà di utilizzazione, ciascuno per i propri scopi istituzionali, previa comunicazione all'altra parte.

Le parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le parti. Nel caso in cui i risultati della collaborazione fossero brevettabili o comunque sfruttabili commercialmente si rinvierà ad una successiva regolamentazione convenzionale.

Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Entrambe le parti dovranno essere dotate di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nell'accordo di collaborazione, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal T.U. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 10 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato e non strutturato impegnato nelle attività oggetto del presente protocollo di intesa. Qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

La Regione Puglia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente protocollo di intesa e di volta in volta concordate in esecuzione dello stesso, qualora si rendesse necessario il trattamento di "dati personali", esse agiranno in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale prevista in materia.

Articolo 12 - Controversie

Le parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo di collaborazione. Tutte le controversie, che dovessero insorgere e non fossero risolte in via amichevole, saranno deferite al Foro di Bari.

Articolo 13 - Norme finali

Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

54344

L'Accordo sarà repertoriato a cura della Regione, previa apposizione dell'imposta di bollo da parte dell'Università. Le parti convengono che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso come previsto dall'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte che ne formulerà richiesta.

Il presente Accordo viene sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Prof. Stefano Bronzini, e dal delegato della Regione Puglia, nella persona di
________, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7
agosto 1990 n. 241.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Il presente Allegato B è composto da n. 9 pagine

Il Dirigente della Sezione

Dott. D. Campanile

Domenico Campanile 05.07.2024 11:53:37 GMT+00:00



REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2024	99	08.07.2024

LEGGE REGIONALE N. 1/2023 E SS.MM.II. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO FORESTALE DELLA REGIONE PUGLIA EX ART 12 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2023

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO LR 28/2001 art. 79 Comma 5



Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

DirigenteD.SSA REGINA STOLFA

